

**Denominazione:** **AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI  
PANDINO (SIGLA ASM PANDINO )**

**Sede:** VIA CASTELLO 15 26025 PANDINO (CR)

**Capitale di dotazione:** 10.405.300,00

**Capitale di dotazione interamente versato:** si

**Codice CCIAA:** CR

**Partita IVA:** 01445270190

**Codice fiscale:** 01445270190

**Numero REA:** 172150

**Forma giuridica:** AZ. REGION.,PROV.,COMUN. E LORO CON

**Settore di attività prevalente (ATECO):** 477310

**Società in liquidazione:** no

**Società con socio unico:** si

**Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento:** si

**Denominazione della società o ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento:**

**Appartenenza a un gruppo:** no

## **RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO EX ART. 6, CO. 4, D.LGS. 175/2016 Predisposta secondo le raccomandazioni del CNDCEC**

ASM Pandino, in quanto società/azienda a controllo pubblico di cui all'art. 2, co.1, lett. m) del d.lgs. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"), è tenuta - ai sensi dell'art. 6, co. 4, d.lgs. cit. - a predisporre annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale, e a pubblicare contestualmente al bilancio di esercizio, la relazione sul governo societario, la quale deve contenere:

- uno specifico programma di valutazione del rischio aziendale (art. 6, co. 2, d.lgs. cit.);
- l'indicazione degli strumenti integrativi di governo societario adottati ai sensi dell'art. 6, co. 3; ovvero delle ragioni della loro mancata adozione (art. 6, co. 5).

### **A. PROGRAMMA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE EX ART. 6, COMMA 2, D.LGS. 175/2016**

Ai sensi dell'art. 6, co. 2 del d.lgs. 175/2016:

*"Le società/aziende a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea nell'ambito della relazione di cui al comma 4".*

Ai sensi del successivo art. 14:

*"Qualora emergano nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all'articolo 6, comma 2, uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo della società a controllo pubblico adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento [co.2].*

*Quando si determini la situazione di cui al comma 2, la mancata adozione di provvedimenti adeguati, da parte dell'organo amministrativo, costituisce grave irregolarità, ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile [co.3].*

*Non costituisce provvedimento adeguato, ai sensi dei commi 1 e 2, la previsione di un ripianamento delle perdite da parte dell'amministrazione o delle amministrazioni pubbliche socie, anche se attuato in concomitanza a un aumento di capitale o ad un trasferimento straordinario di partecipazioni o al rilascio di garanzie o in qualsiasi altra forma giuridica, a meno che tale intervento sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale, dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte, approvato ai sensi del comma 2, anche in deroga al comma 5 [co.4].*

*Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482-ter del codice civile, sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate, con esclusione delle società quotate e degli istituti di credito, che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti straordinari alle società di cui al primo periodo, a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti, purché le misure indicate siano contemplate in un piano di risanamento, approvato dall'Autorità di regolazione di settore ove esistente e comunicato alla Corte di conti con le modalità di cui all'articolo 5, che contempli il raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro tre anni. Al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, su richiesta dell'amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al primo periodo del presente comma [co. 5]".*

E' doveroso precisare che il nuovo codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (D. Lgs. 14 del 12 gennaio 2019), approvato in attuazione della Legge n. 155 del 19 ottobre 2017 ed entrato in vigore nel mese di maggio 2022, estende i suoi effetti anche a tutte le società a partecipazione pubblica le quali devono conformarsi alle nuove norme concernenti la nomina dell'organo di controllo o del revisore, oltre ad introdurre la possibilità di denunciare le gravi irregolarità all'autorità giudiziaria, prevedendo perfino l'obbligo di segnalare fondati indizi di crisi previsto per le procedure di allerta. Tali società dovranno dotarsi di adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili per una corretta gestione societaria.

La riforma, d'altra parte, fa salve comunque le disposizioni sulle leggi speciali in materia di crisi di impresa delle società pubbliche, delineando ed indicando all'art. 1, comma 3, lettera f) del presente codice, in modo chiaro ed incontrovertibile, la definizione di tali società quali quelle "a controllo pubblico, le società a partecipazione pubblica e le società in house di cui all'articolo 2, lettere m), n), o), del Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175", rendendo così tassative le ipotesi di società pubbliche rientranti nel suo ambito di applicazione.

### **Le procedure di allerta**

Da un confronto tra il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e la Riforma Madia emerge chiaramente l'intento del legislatore nazionale di aver voluto estendere, seppur in uno stadio iniziale e primitivo, la disciplina della regolamentazione della crisi d'impresa delle società a carattere privatistico alle società a partecipazione pubblica.

Pertanto in tal contesto, emerge che il D.lgs. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" TUSP) ha introdotto ciò che rappresenta oggi una delle principali novità

del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, quale la previsione della c.d. procedura d'allerta finalizzata alla prevenzione di rischi di potenziali insolvenze.

Dunque l'art 12 del nuovo codice della crisi, riprende quanto innanzi detto ed, infatti, collocandosi nel titolo II rubricato "Procedure di allerta e di composizione assistita della crisi", attesta che: *"Costituiscono strumenti di allerta gli obblighi di segnalazione posti a carico dei soggetti di cui agli articoli 14 e 15, finalizzati, unitamente agli obblighi organizzativi posti a carico dell'imprenditore dal codice civile, alla tempestiva rilevazione degli indizi di crisi dell'impresa e alla sollecita adozione delle misure più idonee alla sua composizione"*.

Le nuove procedure di allerta e di composizione assistita della crisi la cui natura è non giudiziale e confidenziale, anticipano, dunque, l'emersione della crisi d'impresa e sollecitano l'adozione delle misure più idonee alla composizione della crisi dell'impresa evitando la progressiva dispersione del patrimonio aziendale e consentendo un miglior soddisfacimento dei creditori.

In conformità alle richiamate disposizioni normative, l'organo amministrativo della Società ha predisposto il presente Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale, che verrà approvato unitamente al bilancio di esercizio dell'anno 2022 e che rimarrà in vigore sino a diversa successiva deliberazione dell'organo amministrativo, che potrà aggiornarlo e implementarlo in ragione delle mutate dimensioni e complessità dell'impresa della Società.

## **1. DEFINIZIONI**

### **1.1. Continuità aziendale**

Il principio di continuità aziendale è richiamato dall'art. 2423-bis, cod. civ. che, in tema di principi di redazione del bilancio, al co. 1, n. 1, recita: *"la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività"*.

La nozione di continuità aziendale indica la capacità dell'azienda di conseguire risultati positivi e generare correlati flussi finanziari nel tempo.

Si tratta del presupposto affinché l'azienda operi e possa continuare a operare nel prevedibile futuro come azienda in funzionamento e creare valore, il che implica il mantenimento di un equilibrio economico-finanziario.

L'azienda, nella prospettiva della continuazione dell'attività, costituisce -come indicato nell'OIC 11 (§ 22), -un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio.

Nei casi in cui, a seguito di tale valutazione prospettica, siano identificate significative incertezze in merito a tale capacità, dovranno essere chiaramente fornite nella nota integrativa le informazioni relative ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi e incertezze. Dovranno inoltre essere esplicitate le ragioni che qualificano come significative le incertezze esposte e le ricadute che esse possono avere sulla continuità aziendale.

### **1.2. Crisi**

L'art. 2, lett. c) della legge 19 ottobre 2017, n. 155 (Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi d'impresa e dell'insolvenza) definisce lo stato di crisi (dell'impresa) come *"probabilità di futura insolvenza, anche tenendo conto delle elaborazioni della scienza aziendalistica"*; insolvenza a sua volta intesa – ex art. 5, R.D. 16 marzo 1942, n. 267 – come la situazione che *"si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni"* (definizione confermata nel decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante "Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge

19 ottobre 2017, n. 155”, il quale all’art. 2, co. 1, lett. a) definisce la “crisi” come “*lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenza del debitore e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate*”.

Il tal senso, la crisi può manifestarsi con caratteristiche diverse, assumendo i connotati di una:

- crisi finanziaria, allorché l’azienda – pur economicamente sana – risenta di uno squilibrio finanziario e quindi abbia difficoltà a far fronte con regolarità alle proprie posizioni debitorie. Secondo il documento OIC 19, Debiti, (Appendice A), “*la situazione di difficoltà finanziaria è dovuta al fatto che il debitore non ha, né riesce a procurarsi, i mezzi finanziari adeguati, per quantità e qualità, a soddisfare le esigenze della gestione e le connesse obbligazioni di pagamento*”;
- crisi economica, allorché l’azienda non sia in grado, attraverso la gestione operativa, di remunerare congruamente i fattori produttivi impiegati.

## **2. STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI**

### **2.1. Analisi di indici e margini di bilancio**

L’analisi di bilancio si focalizza sulla:

- solidità: l’analisi è indirizzata ad apprezzare la relazione fra le diverse fonti di finanziamento e la corrispondenza tra la durata degli impieghi e delle fonti;
- liquidità: l’analisi ha ad oggetto la capacità dell’azienda di far fronte ai pagamenti a breve con la liquidità creata dalle attività di gestione a breve termine;
- redditività: l’analisi verifica la capacità dell’azienda di generare un reddito capace di coprire l’insieme dei costi aziendali nonché, eventualmente, remunerare del capitale.

Tali analisi vengono condotte considerando un arco di tempo storico triennale (e quindi l’esercizio corrente e i due precedenti), sulla base degli indici e margini di bilancio di seguito indicati.

Dovrà quindi essere cura dell’organo amministrativo:

- adottare gli indici più idonei a definire la situazione aziendale, in ragione delle caratteristiche di settore e aziendali, nonché dell’area di attività e motivarne la scelta, spiegando inoltre il risultato evidenziato e l’andamento nell’arco temporale considerato;
- definire le soglie/livelli di rilevanza per ciascun indice, con individuazione del livello di rischio “ponderato e ragionevole”, tale da permettere un tempestivo intervento al manifestarsi del rischio di insolvenza;
- stabilire quanti indici devono presentare un valore non ottimale per ritenere segnalata una situazione di squilibrio.

Detto altrimenti, gli indicatori proposti non vanno adottati pedissequamente e automaticamente nella loro totalità o per la più parte, in quanto l’adozione di ciascuno di essi deve essere razionale e dovrebbe essere anche giustificato al pari del valore soglia o limite individuato.

L’Organo Amministrativo ha ritenuto di utilizzare i seguenti indici/margini e di fare riferimento ad un arco temporale triennale.

#### **INDICI DI STATO PATRIMONIALE**

PFN/EBITDA

PFN/NOPAT

PFN/PATRIMONIO NETTO

#### **MARGINI DI CONTO ECONOMICO**

Margine Operativo Lordo (MOL o EBITDA)

Risultato Operativo (EBIT)

Risultato Operativo al netto delle tasse (NOPAT)

### **MARGINI DI STATO PATRIMONIALE**

PFN (Posizione Finanziaria Netta)

### **INDICI DI CONTO ECONOMICO**

ONERI FINANZIARI/MOL

ROE (Return on Equity)

ROI (Return on Investments)

ROS (Return on Sales)

L'Azienda, nell'ambito del programma di misurazione del rischio aziendale e nell'ottica di valutare la presenza di una situazione di crisi d'impresa, sulla base di quanto previsto dal Codice della Crisi d'impresa (d.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14) entrato in vigore nel mese di maggio 2022, ha inoltre periodicamente predisposto e controllato i seguenti indici, indicati come rappresentativi dello "stato di salute" dell'azienda stessa e utili a prevenire l'insorgere di uno stato di Crisi aziendale.

Gli indici verificati sono 2:

- INDICE 1: il patrimonio netto d'impresa che non deve essere mai negativo o inferiore al minimo legale; in caso contrario l'impresa risulterebbe essere in presunzione di stato di Crisi;
- INDICE 2: il DSCR (Debt Service Coverage Ratio) che si ottiene dal calcolo di entrate e uscite sotto forma di liquidità previste in periodo temporale futuro e rappresenta la possibilità dell'azienda di ripagare i debiti a medio lungo termine. Questo indice deve essere maggiore di 1. L'indice si basa su dati previsionali ritenuti affidabili dall'organo di controllo e la stima del dato utilizzato è affidata all'organo amministrativo delegato.

### **3. MONITORAGGIO PERIODICO**

L'organo amministrativo provvederà a redigere un'apposita relazione avente a oggetto le attività di monitoraggio dei rischi in applicazione di quanto stabilito nel presente Programma.

Detta attività di monitoraggio è realizzata anche in adempimento di quanto prescritto ex art. 147-*quater* del TUEL, a mente del quale, tra l'altro:

*"L'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili. [co.1]*

*Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, l'amministrazione definisce preventivamente, in riferimento all'articolo 170, comma 6, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società/azienda partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica. [co.2]*

*Sulla base delle informazioni di cui al comma 2, l'ente locale effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle società non quotate partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente. [co.3]*

*I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. [co.4].*

*Le disposizioni del presente articolo si applicano, in fase di prima applicazione, agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti, per l'anno 2014 agli enti locali con popolazione superiore a 50.000 abitanti e, a decorrere dall'anno 2015, agli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ad eccezione del comma 4, che si applica a tutti gli enti locali a decorrere dall'anno 2015, secondo le disposizioni recate dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società quotate e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate partecipate dagli enti di cui al presente articolo si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati. [co.5]"*

Copia delle relazioni aventi a oggetto le attività di monitoraggio dei rischi, anche ai fini dell'emersione e/o rilevazione di situazioni suscettibili di determinare l'emersione del rischio di crisi, sarà trasmessa all'organo di revisione, che eserciterà in merito la vigilanza di sua competenza.

Le attività sopra menzionate saranno portate a conoscenza del Consiglio Comunale nell'ambito della Relazione sul governo societario riferita al relativo esercizio.

In presenza di elementi sintomatici dell'esistenza di un rischio di crisi, l'organo amministrativo è tenuto a convocare senza indugio l'assemblea dei soci per verificare se risulti integrata la fattispecie di cui all'art. 14, co. 2, d.lgs. 175/2016 e per esprimere una valutazione sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società.

L'organo amministrativo che rilevi uno o più profili di rischio di crisi aziendale in relazione agli indicatori considerati formulerà gli indirizzi per la redazione di idoneo piano di risanamento recante i provvedimenti necessari a prevenire l'aggravamento della crisi, correggerne gli effetti ed eliminarne le cause ai sensi dell'art. 14, co. 2, d.lgs. 175/2016.

L'organo amministrativo sarà tenuto a provvedere alla predisposizione del predetto piano di risanamento, in un arco temporale necessario a svilupparlo e comunque in un periodo di tempo congruo tenendo conto della situazione economico-patrimoniale-finanziaria della società, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci.

## **B. RELAZIONE SU MONITORAGGIO E VERIFICA DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE AL 31/12/2022**

In considerazione delle nuove disposizioni previste dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, l'Azienda, ai sensi dell'art. 2086, 2° comma, del Codice Civile, ha provveduto ad implementare adeguati strumenti di valutazione prospettica, compatibili con la propria dimensione e operatività, in grado di misurare la capacità dell'impresa di far fronte alle obbligazioni assunte e a quelle derivanti dalla prevedibile evoluzione della gestione.

In adempimento al Programma di valutazione del rischio che sarà approvato dall'organo amministrativo contestualmente al bilancio di esercizio, si è proceduto all'attività di monitoraggio e di verifica del rischio aziendale le cui risultanze, con riferimento alla data del 31/12/2022, sono di seguito evidenziate.

### **1. LA SOCIETÀ (AZIENDA SPECIALE)**

L'Azienda Speciale opera nei settori sotto elencati:

1. Proprietà e gestione diretta della Farmacia Comunale di Pandino con sede in Via Gradella 2 – Nosadello di Pandino
2. Proprietà e gestione diretta del Centro Sportivo Blu Pandino con sede in Via Roggetto 5 – Pandino
3. Area Multiservizi:
4. Servizi di front office a favore del gestore del servizio idrico Padania Acque Gestione Spa;

5. Area Patrimonio: immobili di proprietà, reti di distribuzione acqua, gas e fognatura.
6. Gestione strutture cimiteriali.

## **2. LA COMPAGINE SOCIALE**

L'Azienda Speciale è gestita da un Organo Amministrativo monocratico nominato dal Socio Unico Comune di Pandino (CR).

## **3. ORGANO AMMINISTRATIVO**

L'Organo Amministrativo è costituito da un Amministratore Unico, nella persona dell'Ing. Alberto Bonetti, nominato con Decreto del Sindaco del Comune di Pandino n. 15 del 26/08/2019, e rimarrà in carica sino a revoca.

## **4. ORGANO DI CONTROLLO – REVISORE**

L'organo di controllo è costituito da un Revisore Legale, nella persona del Dott. Massimo Piacentini, nominato con Decreto del Sindaco del Comune di Pandino n. 8 del 23/08/2022 per il triennio 2022-2024 e rimarrà in carica sino all'approvazione del bilancio al 31/12/2024.

## **5. IL PERSONALE**

La situazione del personale occupato alla data del 31/12/2022 è la seguente:

	Numero
Impiegati	14
Operai	21
Totale dipendenti	35

## **6. VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE AL 31/12/2022**

La Società ha condotto la misurazione del rischio di crisi aziendale utilizzando gli strumenti di valutazione indicati al § 2 del Programma elaborato ai sensi dell'art. 6, co. 2, d.lgs. 175/2016 e verificando l'eventuale sussistenza di profili di rischio di crisi aziendale in base al Programma medesimo, secondo quanto di seguito indicato.

### **6.1. ANALISI DI BILANCIO**

L'analisi di bilancio si è articolata nelle seguenti fasi:

- raccolta delle informazioni ricavabili dai bilanci;
- riclassificazione dello stato patrimoniale e del conto economico;
- elaborazione di strumenti per la valutazione dei margini, degli indici, dei flussi;
- comparazione dei dati relativi all'esercizio corrente e ai due precedenti;
- formulazione di un giudizio sui risultati ottenuti.

**Riclassificazione dello Stato Patrimoniale a Liquidità ed Esigibilità**  
**STATO PATRIMONIALE**

Dati in €	2020	2021	2022
<b>Liquidità immediate</b>	<b>43.472</b>	<b>87.411</b>	<b>85.853</b>
Crediti entro 12 mesi	482.358	444.127	338.193
<i>di cui Crediti vs Clienti</i>	413.786	329.067	248.550
<i>di cui Crediti vs Controllate</i>			
<i>di cui Crediti vs Collegate</i>			
<i>di cui Crediti vs Controllanti</i>		45.000	
<i>di cui Crediti Tributari</i>	13.084	31.979	40.672
<i>di cui Crediti per Imposte Anticipate</i>	616	538	460
<i>di cui Altri Crediti</i>	54.872	37.543	48.511
Attività finanziarie			
Crediti v/Soci			
<b>Liquidità differite</b>	<b>482.358</b>	<b>444.127</b>	<b>338.193</b>
Magazzino	168.483	168.216	162.346
Ratei e risconti	35.159	32.622	8.181
<b>Disponibilità</b>	<b>203.642</b>	<b>200.838</b>	<b>170.527</b>
<b>ATTIVO A BREVE</b>	<b>729.472</b>	<b>732.376</b>	<b>594.573</b>
Avviamento			
Concessioni, licenze, marchi, ...			
Diritti brevetto ind.			
Costi ricerca e pubb.			
Costi impianto e ampl.			
Imm. in corso			
Altre Immobiliz. Immateriali	249.062	240.743	230.574
<b>Immobilizzazioni Immateriali Nette</b>	<b>249.062</b>	<b>240.743</b>	<b>230.574</b>



Dati in €	2020	2021	2022
Terreni e Fabbricati	4.303.245	4.165.037	4.026.833
Impianti	11.639.337	11.515.277	11.336.866
Attrezzature industriali	4.658	8.427	9.164
Altri beni	17.318	13.641	9.483
Imm. in corso/acconti			
<b>Immobilizzazioni Materiali Nette</b>	<b>15.964.558</b>	<b>15.702.382</b>	<b>15.382.346</b>
Crediti oltre 12 mesi	34.934	37.396	34.294
Immobilizzazioni Finanziarie			
Altri Titoli			
<b>Immobilizzazioni Finanziarie Nette</b>	<b>34.934</b>	<b>37.396</b>	<b>34.294</b>
<b>ATTIVO FISSO NETTO</b>	<b>16.248.554</b>	<b>15.980.521</b>	<b>15.647.214</b>
<b>TOTALE CAPITALE INVESTITO</b>	<b>16.978.026</b>	<b>16.712.897</b>	<b>16.241.787</b>
Debiti vs Banche	596.858	672.301	657.601
<b>Liquidità negative</b>	<b>596.858</b>	<b>672.301</b>	<b>657.601</b>
Debiti entro 12 mesi	661.280	764.776	854.647
<i>di cui Obbligazioni</i>			
<i>di cui Obbligazioni Convertibili</i>			
<i>di cui Soci per Finanziamento</i>			
<i>di cui Debiti vs altri finanziatori</i>			
<i>di cui Acconti</i>			
<i>di cui Debiti vs Fornitori</i>	179.382	248.508	325.083
<i>di cui Titoli di Credito</i>			
<i>di cui Imprese controllate</i>			
<i>di cui Imprese collegate</i>			
<i>di cui Imprese controllanti</i>			
<i>di cui Debiti Tributarî</i>	28.588	34.864	30.614

Dati in €	2020	2021	2022
<i>di cui Istituti di Previdenza</i>	32.326	47.081	58.047
<i>di cui Altri Debiti</i>	420.984	434.323	440.903
Ratei e risconti	10.305	15.292	13.657
<b>Esigibilità</b>	<b>671.585</b>	<b>780.068</b>	<b>868.304</b>
Debiti oltre 12 mesi	4.080.186	3.862.330	3.672.339
<i>di cui Debiti vs Banche</i>	1.396.142	1.268.478	1.078.487
<i>di cui Obbligazioni</i>			
<i>di cui Obbligazioni Convertibili</i>			
<i>di cui Soci per Finanziamento</i>			
<i>di cui Debiti vs altri finanziatori</i>			
<i>di cui Acconti</i>			
<i>di cui Debiti vs Fornitori</i>	2.593.852	2.593.852	2.593.852
<i>di cui Titoli di Credito</i>			
<i>di cui Imprese controllate</i>			
<i>di cui Imprese collegate</i>			
<i>di cui Imprese controllanti</i>			
<i>di cui Debiti Tributarî</i>			
<i>di cui Istituti di Previdenza</i>			
<i>di cui Altri Debiti</i>	90.192		
Fondi e rischi	89.489	89.489	89.489
Trattamento di fine rapporto	371.963	388.487	318.931
Risconti passivi pluriennali	255.646		
<b>Passività a medio lungo</b>	<b>4.797.284</b>	<b>4.340.306</b>	<b>4.080.759</b>
<b>MEZZI DI TERZI</b>	<b>6.065.727</b>	<b>5.792.675</b>	<b>5.606.664</b>
Capitale Sociale	10.405.300	10.405.300	10.405.300
Riserve	478.046	506.999	514.922

Dati in €	2020	2021	2022
Utili (Perdite) portati a nuovo			
Utile (Perdita) dell'esercizio	28.953	7.923	- 285.099
<b>PATRIMONIO NETTO</b>	<b>10.912.299</b>	<b>10.920.222</b>	<b>10.635.123</b>
<b>MEZZI PROPRI</b>	<b>10.912.299</b>	<b>10.920.222</b>	<b>10.635.123</b>
<b>FONTI DI FINANZIAMENTO</b>	<b>16.978.026</b>	<b>16.712.897</b>	<b>16.241.787</b>

### Riclassificazione del Conto Economico a “Valore Aggiunto”

Dati in €	2020	2021	2022
Ricavi	2.173.634	2.079.037	2.666.558
Variazione prodotti finiti e semilavorati			
Altri ricavi	324.965	322.531	55.510
Incrementi di immobilizzazioni			
<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>2.498.599</b>	<b>2.401.568</b>	<b>2.722.068</b>
Materie prime e consumo	- 763.121	- 718.974	- 757.865
Variazione materie prime e consumo	- 6.592	- 267	- 5.870
Servizi	- 382.168	- 378.405	- 721.020
Godimento beni di terzi	- 17.958	- 19.246	- 31.591
Oneri diversi di gestione	- 136.816	- 93.507	- 96.962
<b>Valore aggiunto</b>	<b>1.191.944</b>	<b>1.191.169</b>	<b>1.108.760</b>
Totale costi del personale	- 722.666	- 758.830	- 977.741
<b>EBITDA</b>	<b>469.278</b>	<b>432.339</b>	<b>131.019</b>
<b>EBITDA %</b>	<b>18,78%</b>	<b>18,00%</b>	<b>4,81%</b>
Amm Imm Imm	- 10.113	- 10.169	- 10.169
Amm Imm Mat	- 317.984	- 319.261	- 321.118
Altre svalutazioni imm.			

Dati in €	2020	2021	2022
Accantonamenti per rischi			
Altri accantonamenti			
Svalutazione crediti	- 2.592	- 1.667	- 1.271
<b>EBIT</b>	<b>138.589</b>	<b>101.242</b>	<b>- 201.539</b>
<b>EBIT %</b>	<b>5,55%</b>	<b>4,22%</b>	<b>-7,40%</b>
Altri Proventi	3.246	3.999	1.168
<b>RISULTATO GESTIONE ACCESSORIA</b>	<b>3.246</b>	<b>3.999</b>	<b>1.168</b>
<b>ROA</b>	<b>141.835</b>	<b>105.241</b>	<b>- 200.371</b>
Oneri Finanziari	- 91.774	- 87.259	- 84.650
Utili/Perdite su cambi			
<b>REDDITO DI COMPETENZA</b>	<b>50.061</b>	<b>17.982</b>	<b>- 285.021</b>
Imposte sul reddito	- 21.108	- 10.059	- 78
<b>RISULTATO DELL'ESERCIZIO</b>	<b>28.953</b>	<b>7.923</b>	<b>- 285.099</b>

### 6.1.1. Esame degli indici e dei margini significativi

La seguente tabella evidenzia l'andamento degli indici e margini di bilancio considerati nel periodo oggetto di esame (esercizio corrente e due precedenti).

	2018	2019	2020	2021	2022
<b>INDICI DI STATO PATRIMONIALE</b>					
PFN/EBITDA	3,39	3,09	4,15	4,78	12,60
PFN/NOPAT	11,15	9,23	19,51	45,71	-11,36
PFN/PATRIMONIO NETTO	0,19	0,18	0,18	0,17	0,16
<b>MARGINI DI CONTO ECONOMICO</b>					
Margine Operativo Lordo (MOL o EBITDA)	599.486,00	622.764,00	469.278,00	387.338,00	131.019,00
Risultato Operativo (EBIT)	252.747,00	289.309,00	138.589,00	56.241,00	- 201.539,00
Risultato Operativo al netto delle tasse (NOPAT)	182.230,59	208.591,79	99.922,67	40.549,76	- 145.309,62
<b>INDICI DI CONTO ECONOMICO</b>					
ONERI FINANZIARI/MOL	18,64%	15,84%	19,56%	22,53%	64,61%
ROE (Return on Equity)	0,73%	1,21%	0,27%	0,07%	-1,24%
ROI (Return on Investments)	1,43%	1,66%	0,82%	0,61%	-7,40%
ROS (Retrun on Sales)	9,69%	10,89%	6,37%	4,22%	-2,68%

### 6.1.2. Valutazione dei risultati

Il rapporto PFN/EBITDA esprime in quanti anni l'Azienda sarebbe in grado di ripagare i debiti finanziari se utilizzasse la totalità dei suoi flussi operativi "potenziali" (espressi dall'EBITDA) per tale

finalità. L'indice è pari a 12,60 ed ha avuto nel corso del triennio un sensibile aumento passando da 4,15 a 12,60.

Il rapporto PFN/NOPAT esprime in quanti anni l'Azienda sarebbe in grado di ripagare i debiti finanziari se utilizzasse i flussi operativi al netto delle imposte (NOPAT = Net Operating Profit After Taxes. È il reddito operativo al netto delle imposte). L'indice è negativo in quanto il margine NOPAT è negativo.

Il rapporto PFN/PATRIMONIO NETTO Esprime il rapporto tra l'indebitamento finanziario netto e il Patrimonio Netto dell'Azienda. In linea di principio un valore pari a 1 è il livello fisiologico. Il valore dell'Azienda è pari a 0,16, ben al di sotto del valore "fisiologico". Questo è spiegabile dal fatto che il Patrimonio Netto dell'Azienda ha un valore molto considerevole in quanto tiene conto del valore degli assets assegnati dal Socio Unico Comune di Pandino

Il rapporto ONERI FINANZIARI/MOL esprime la capacità dell'Azienda di produrre risorse adeguate a coprire gli oneri finanziari connessi alle politiche gestionali e di finanziamento attuate. Dato che il MOL (o EBITDA) è calcolato al netto degli accantonamenti ai fondi operativi ed al lordo degli ammortamenti, esso è assimilabile al flusso di capitale circolante derivante dalla gestione operativa; di conseguenza il "tasso di copertura degli oneri finanziari" informa sulla quota di risorse derivanti dalla gestione destinate alla remunerazione dei mezzi dei terzi. Il valore dell'indice è pari a 64,61% ed ha avuto nel corso del triennio un andamento crescente, passando da 19,56%, a 64,61%.

Il ROE è passato da un valore pari al 0,27% del 2020 al dato di -1,24% del 2022. Dato negativo determinato dal risultato netto negativo..

Anche per gli indicatori ROI e ROS si registra una sensibile riduzione del loro valore rispetto al dato degli anni precedenti. Questo è dovuto alla sensibile contrazione dei ricavi registrata a partire dall'esercizio 2021, a causa della chiusura per larga parte dell'anno del "Centro Sportivo", sino ad arrivare all'esercizio 2022 nel quale l'impatto dei costi energetici, saliti vertiginosamente, ha contribuito in misura considerevole a conseguire una perdita d'esercizio pari ad € -285.099,00 e detta perdita non è stata compensata con l'erogazione del contributo in c/esercizio da parte del Socio Unico, per ottenere il pareggio di bilancio come previsto dall'art. 31 c.1 dello Stuto sociale dell'azienda speciale ASM Pandino.

## **Indici di monitoraggio della Crisi d'impresa**

La lettura congiunta del primo e secondo comma dell'art. 13 del Codice della Crisi d'Impresa porta all'individuazione di un sistema di indici. Gli indici di cui all'art. 13, co. 1, si applicano indistintamente a tutte le imprese. Gli indici di cui al co.2 presentano valori soglia differenti per settori economici.

Dal punto di vista logico il sistema è gerarchico e l'applicazione degli indici deve avvenire nella sequenza indicata. Il superamento del valore soglia del primo (i) rende ipotizzabile la presenza della crisi. In assenza di superamento del primo (i), si passa alla verifica del secondo (ii), e in presenza di superamento della relativa soglia è ipotizzabile la crisi. In mancanza del dato, si passa al gruppo di indici di cui all'art. 13, co.2.

**Sono indici che fanno ragionevolmente presumere la sussistenza di uno stato di crisi dell'impresa, i seguenti:**

- i i. patrimonio netto negativo;
- ii ii. DSCR a sei mesi inferiore a 1;
- i iii. qualora non sia disponibile il DSCR, superamento congiunto delle soglie più avanti descritte per i seguenti cinque indici:
  - ii a. *indice di sostenibilità degli oneri finanziari* in termini di rapporto tra gli oneri finanziari ed il fatturato;

- iii b. *indice di adeguatezza patrimoniale*, in termini di rapporto tra patrimonio netto e debiti totali;
- iv c. *indice di ritorno liquido dell'attivo*, in termini di rapporto da *cash flow* e attivo;
- v d. *indice di liquidità*, in termini di rapporto tra attività a breve termine e passivo a breve termine;
- vi e. *indice di indebitamento previdenziale e tributario*, in termini di rapporto tra l'indebitamento previdenziale e tributario e l'attivo.

L'Azienda ha ritenuto di adottare l'indice DSCR (Debt Service Coverage Ratio) in quanto si ritiene che i dati prognostici alla base del calcolo dell'indice siano affidabili, grazie anche alla dotazione di adeguati assetti organizzativi/amministrativi/contabili.

Pertanto vengono presi in considerazione i seguenti indici di monitoraggio della crisi:

**Indice 1** - **Il patrimonio netto**: Se tale indice presenta un valore negativo o scende sotto il limite legale per effetto di perdite di esercizio, anche cumulate e rappresenta causa di scioglimento della società di capitali detta circostanza, indipendentemente dalla situazione finanziaria, costituisce quindi un pregiudizio alla continuità aziendale, fintantoché le perdite non siano state ripianate ed il capitale sociale riportato almeno al limite legale.

Con riferimento all'Azienda, il Patrimonio Netto è ampiamente positivo (Euro 10.405.300,00 dato dal Bilancio al 31.12.2022).

**Indice 2** – **DSCR**: è un indice di monitoraggio della crisi che è calcolato come il rapporto tra flussi di cassa liberi previsti nei sei mesi successivi che sono disponibili per il rimborso dei debiti previsti nello stesso arco temporale. I valori di tale indice superiori ad 1 (uno), denotano la stimata capacità di sostenibilità dei debiti su un orizzonte di sei mesi, valori inferiori ad 1 (uno) la relativa incapacità. Sulla base delle previsioni effettuate dal 01/04/2023 fino al 31/03/2024 si ottengono le seguenti risultanze per quanto riguarda il DSCR:

- DSCR a 6 mesi (fino al 30/09/2023)= **2,53**
- DSCR a 12 mesi (fino al 31/03/2024)= **1,41**

Alla luce del non superamento delle soglie di allerta sia per l'indice 1, che per l'indice 2, si è in assenza di una ragionevole presunzione dello stato di crisi

## **7. INFORMAZIONI SUI FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO**

### ***Individuazione Soggetto Arbitratore per definire l'operazione di cessione del SII a PADANIA ACQUE S.p.A.***

In data 16/02/2023 l'Azienda, di concerto con PADANIA ACQUE S.p.A., ha convenuto di devolvere ad arbitraggio la determinazione del valore del Ramo Idrico oggetto di cessione a PADANIA ACQUE e, quindi, del prezzo che questa dovrà corrispondere ad ASM.

ASM PANDINO aveva approvato in sede di Consiglio di Amministrazione del 29 Maggio 2017 un Term Sheet, come proposto da PADANIA ACQUE, avente ad oggetto l'operazione di acquisto da parte di PADANIA ACQUE delle immobilizzazioni, attività e passività relative al Servizio Idrico Integrato di proprietà di ASM PANDINO in ottemperanza a quanto disposto dall'art 153, comma 2, del D.Lgs 152/2006, finalizzato a descrivere i principali termini e condizioni dell'accordo quadro e dell'atto di cessione che disciplineranno il trasferimento del Ramo Idrico e, successivamente, avviato un confronto anche di carattere tecnico, avente ad oggetto la determinazione del valore del Ramo Idrico in coerenza con quanto prescritto e precisato dall'art. 153, confronto che, tuttavia, allo stato attuale, non ha avuto esito positivo, portando la situazione in una fase di stallo.

Le parti, avuto anche riguardo alla rilevanza degli interessi pubblici sottostanti all'operazione in esame, dopo aver interpellato la competente Autorità d'Ambito, hanno individuato il Soggetto Arbitratore.

### **Quadro macroeconomico dei primi mesi del 2023**

La guerra in Ucraina continua a rappresentare un fattore di forte instabilità per il quadro macroeconomico. Le tensioni associate al conflitto si mantengono ancora significative nei primi mesi di quest'anno. In uno scenario alternativo si valutano le ripercussioni economiche di sviluppi più avversi, caratterizzati da una sospensione permanente delle forniture di materie prime energetiche dalla Russia.

Nelle ipotesi sottostanti allo scenario di base le quotazioni energetiche rimangono relativamente elevate nei primi mesi del 2023; il commercio mondiale rallenta in misura significativa risentendo degli effetti sull'attività economica globale dell'elevata inflazione e dell'incertezza connessa con il conflitto in Ucraina. I tassi di interesse nominali, per i quali si ipotizza un andamento in linea con le attese di mercato, segnalano un aumento ancora nei primi mesi del 2023.

### **Evoluzione prevedibile della gestione**

In merito all'evoluzione della gestione, l'Organo amministrativo dell'Azienda Speciale, pertanto, considera:

- una "normale" gestione prospettica dell'Azienda Speciale, ovvero senza risvolti di carattere straordinario che ad oggi non è possibile prevedere ed è difficile misurare;
- le nuove disposizioni contenute nel codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e quindi l'esito positivo dei risultati sia del business plan predisposto con un orizzonte temporale di almeno 12 mesi, sia degli indici specifici rappresentativi dello "stato di salute" dell'Azienda stessa;

ha valutato le voci di bilancio nella prospettiva della continuità aziendale.

Lo stesso Organo amministrativo, tuttavia, non può fare a meno di rimarcare le significative criticità, già ampiamente espresse nella Relazione sulla Gestione, che potrebbero compromettere il postulato della continuità aziendale qualora: non venissero garantiti gli investimenti improcrastinabili sugli immobili del Centro Sportivo al fine di poter permettere l'erogazione dei servizi di pubblico interesse offerti dal Centro Sportivo medesimo; il Comune non sia in grado di erogare il contributo in conto esercizio necessario sia per garantire il pareggio di bilancio a fronte delle perdite stimate, sia per permettere all'Azienda Speciale di far fronte alle difficoltà finanziarie riscontrate anche a seguito del costante incremento dei prezzi in generale e della spropositata crescita dei costi delle utenze.

## **8. CONCLUSIONI**

I risultati dell'attività di monitoraggio condotta in funzione degli adempimenti prescritti ex art. 6, co. 2 e 14, co. 2, 3, 4, 5 del d.lgs. 175/2016, come altresì descritta nei punti precedenti, inducono l'organo amministrativo a ritenere che il rischio di crisi aziendale relativo all'Azienda Speciale sia da escludere.

## **C. STRUMENTI INTEGRATIVI DI GOVERNO SOCIETARIO**

Ai sensi dell'art. 6, comma 3, del d.lgs. 175/2016:

*"Fatte salve le funzioni degli organi di controllo previsti a norma di legge e di statuto, le società a controllo pubblico valutano l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, gli strumenti di governo societario con i seguenti:*

a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;

b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione;

c) codici di condotta propri, o adesione ai codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;

d) programmi di responsabilità sociale dell'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione Europea".

In base al comma 4:

*"Gli strumenti eventualmente adottati ai sensi del comma 3 sono indicati nella relazione sul governo societario che le società controllate predispongono annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicano contestualmente al bilancio di esercizio".*

Nella seguente tabella si indicano gli strumenti integrativi di governo societario:

Riferimenti normativi	Oggetto	Strumenti adottati	Motivi della mancata integrazione
Art. 6 comma 3 lett. c)	Codice di condotta	Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023 ex L. 190/2012;	Non si ritiene necessario adottare ulteriori strumenti integrativi

L'Azienda Speciale procederà al necessario approfondimento al fine di individuare gli strumenti integrativi di governo societario di cui al comma 3, che si riterrà opportuno istituire, e dei quali darà conto nella prossima Relazione sul Governo Societario.

Pandino (CR), lì 15 Maggio 2023

*L'Amministratore Unico*  
**Bonetti Alberto**